L'istituzione non può essere obbligata a risarcire l'eventuale danno pecuniario dovuto alla decisione del dipendente di licenziarsi e di trasferire la propria residenza nella precedente sede di lavoro, prima di aver ricevuto comunicazione della reintegrazione. In un caso del genere, l'istituzione può detrarre dalla somma spettante all'interessato quanto questi avrebbe potuto guadagnare se avesse continuato a lavorare fino alla data in cui gli è stata notificata la reintegrazione.

A parte ciò, e in mancanza di disposizioni dello statuto espresse o applicabili per analogia al pagamento di detto indennizzo, questo dev'essere versato nella moneta del paese in cui l'interessato lavorava e ad esso va applicato il corrispondente coefficiente correttore.

RELAZIONE D'UDIENZA
presentata nella causa 292/87 *

I — Gli antefatti

Il ricorrente, dipendente scientifico presso la sede del CCR di Karlsruhe, fruiva di aspettativa per motivi personali dal 1° marzo 1970 al 28 febbraio 1971. Egli chiedeva di essere reintegrato il 27 marzo 1971.

Non essendo stato reintegrato, proponeva un ricorso alla Corte di giustizia. La Corte, con sentenza interlocutoria 2 aprile 1981 (causa 785/79, Racc. pag. 969), respingeva la domanda del ricorrente di essere reintegrato con effetto dal 1° marzo 1971, e, prima di pronunciarsi su una domanda di reintegrazione a una data successiva, disponeva una perizia per accertare se il ricorrente avesse le qualifiche richieste per occupare i posti successivamente dichiari vacanti.

In seguito a detta perizia, la Corte (seconda sezione) dichiarava, nella sentenza 5 maggio 1983 (Racc. pag. 1343), che la Commissione doveva reintegrare il ricorrente, a norma dell'art. 40, n. 4, lett. d), dello statuto del personale, con effetto, per l'anzianità di grado e di scatto nonché per il regime pensionistico, dal 1° gennaio 1977 e condannava la Commissione a versare al ricorrente gli importi equivalenti alle retribuzioni nette che questi avrebbe percepito se fosse stato reintegrato il 1° gennaio 1977 e fino alla sua reintegrazione effettiva, meno il reddito netto tratto dal ricorrente nello stesso periodo dall'espletamento di una diversa attività lavorativa.

Il ricorrente, che nel frattempo lavorava presso l'Agip, decideva di lasciare questo impiego con effetto dal 30 settembre 1983 e comunicava tale decisione alla Commissione con lettera 24 settembre 1983. Egli veniva

* Lingua processuale: il francese.

effettivamente reintegrato in un posto allo stabilimento di Petten, Paesi Bassi, il 7 marzo 1984.

Gli importi, che la Commissione era condannata a versargli, venivano calcolati previa detrazione delle retribuzioni percepite dall'Agip, da parte del ricorrente, nel periodo 1° gennaio 1977 — 30 settembre 1983. Quanto al periodo 1° ottobre 1983 — 7 marzo 1984, la Commissione detraeva dall'importo, equivalente alle retribuzioni nette che il ricorrente avrebbe percepito, i redditi fittizi di cui avrebbe goduto se avesse continuato a lavorare presso l'Agip sino al momento della sua reintegrazione effettiva, considerando non spettasse a lei sopportare il pregiudizio ulteriore in capo al ricorrente per il fatto dell'abbandono del precedente posto di lavoro.

Il 2 marzo 1987 il ricorrente presentava reclamo contro le suddette modalità di liquidazione, affinché non vengano detratte dall'indennizzo le retribuzioni fittizie, di cui sopra, e l'indennizzo stesso venga versato in DM con l'applicazione del coefficiente correttore in vigore a Karlsruhe, ove egli avrebbe trasferito la residenza dopo la cessazione del rapporto di lavoro con l'Agip.

Al suddetto reclamo seguiva una decisione implicita di rigetto il 2 luglio 1987, quindi una decisione esplicita di rigetto notificata al ricorrente il 30 settembre 1987.

II — Fase scritta e conclusioni delle parti

Con atto depositato in cancelleria il 30 settembre 1987, il *ricorrente* ha proposto il presente ricorso, in forza dell'art. 91 dello statuto del personale delle Comunità europee, nel quale conclude che la Corte voglia:

1) annullare la decisione della convenuta, con cui questa considera fittiziamente che il ricorrente abbia continuato a lavorare presso l'Agip, ed il rigetto implicito del reclamo sporto dal ricorrente contro detta decisione;

2) annullare la decisione della Commissione di non pagare gli indennizzi dovuti in DM applicando loro il coefficiente correttore per Karlsruhe, ed il rigetto implicito del reclamo del ricorrente contro detta decisione;

3) condannare la convenuta al pagamento degli importi equivalenti alle retribuzioni nette che il ricorrente avrebbe percepito se fosse stato reintegrato il 1° gennaio 1977, senza detrazione dei redditi fittizi che avrebbe ricevuto dall'Agip dal 30 settembre 1983;

4) dichiarare che gli indennizzi devono essere versati in DM e che va loro applicato il coefficiente correttore per Karlsruhe;

5) confermare la condanna al pagamento degli interessi in ragione del 6% degli importi da versare, come stabilito al punto 2 del dispositivo della sentenza 5 maggio 1983;

6) condannare la convenuta alle spese.

La *Commissione* delle Comunità europee, nel controricorso depositato in cancelleria il 2 dicembre 1987, conclude che la Corte voglia:

1) respingere il ricorso in quanto infondato;

2) condannare il ricorrente alle spese.

Su relazione del giudice relatore, sentito l'avvocato generale, la Corte (quarta sezione) ha deciso di passare alla fase orale senza procedere ad istruttoria. Essa ha comunque chiesto al ricorrente di fornire prova documentale della residenza a Karlsruhe durante il periodo controverso e di esporre le ragioni di tale trasferimento e la relazione fra questo e l'eventuale reintegrazione in un posto a Petten (Paesi Bassi).

III — Mezzi e argomenti delle parti

Primo mezzo: mancato rispetto, da parte della Commissione, degli obblighi ad essa imposti dalla sentenza 5 maggio 1983

A giudizio del ricorrente, la sentenza della Corte 5 maggio 1983 non ha subordinato a nessun termine la reintegrazione, che quindi doveva essere immediata. Inoltre, si evince dalla sentenza citata e dalla sentenza interlocutoria del 2 aprile 1981 che il dipendente in aspettativa per motivi personali ha la priorità in caso di reintegrazione.

Dato che un posto è stato dichiarato vacante con avviso COM/R/564/83 del 16 giugno 1983 e poiché un procedimento di assunzione, una volta avviato, può essere sospeso solo per legittime ragioni che non sono state provate dalla convenuta, il ricorrente era legittimato a ritenere che il posto vacante gli sarebbe stato assegnato e decideva quindi di risolvere il proprio rapporto di lavoro con l'Agip il 24 settembre. Si è quindi trasferito in Germania, per lui ultima sede di servizio, ove possedeva un immobile.

Il ricorrente sostiene di non aver potuto attendere il telegramma con cui la Commissione gli annunciava la reintegrazione giacché, in tal caso, gli sarebbero restate solo due settimane per il trasferimento e per abbandonare l'ultimo posto di lavoro, vedendosi quindi costretto a pagare all'Agip una penale per il mancato rispetto dei termini di preavviso. Ciò gli avrebbe cagionato un grave pregiudizio.

Avendo, per negligenza, reintegrato il ricorrente con vari mesi di ritardo, la Commissione è venuta meno agli obblighi ad essa imposti dalla sentenza della Corte 5 maggio 1983.

La *Commissione* respinge quanto affermato dal ricorrente circa una negligenza nell'esecuzione della sentenza della Corte. Essa fa carico invece al ricorrente di una negligenza, laddove il punto 13 della motivazione della sentenza sottolineava che al ricorrente spettava ridurre il danno, eventualmente cercando altre occupazioni.

La Commissione, in primis, sostiene che il ricorrente non poteva essere a conoscenza della vacanza del posto, nel quale poi veniva reintegrato, nel momento in cui questa è sorta, poiché l'avviso di posto vacante è

sempre oggetto, inizialmente, di pubblicità unicamente interna. Solo con telegramma 24 febbraio 1984, con cui la Commissione ha notificato la situazione al ricorrente invitandolo a rientrare in servizio, questi poteva venire a conoscenza della vacanza di un posto.

Anche se ne fosse venuto a conoscenza in precedenza, egli non poteva dar per scontata la reintegrazione in quel posto. In effetti, la sentenza obbligava la Commissione a reintegrare il ricorrente ai sensi dell'art. 40, n. 4, lett. d), dello statuto, e ciò implica la disponibilità di un posto vacante corrispondente al ruolo, categoria e grado del dipendente ed il riscontro, presso il dipendente, delle necessarie qualifiche.

Ebbene, da un canto il ricorrente stesso ha negato di possedere le qualifiche necessarie per il posto la cui vacanza gli era stata comunicata; dall'altro non poteva essere certo della reintegrazione, poiché altri dipendenti, in aspettativa per motivi personali, avrebbero potuto risultare più qualificati per quel posto. Infine, l'autorità che ha il potere di nomina poteva non coprire il posto di cui è causa, per motivi quali la mancanza di disponibilità di bilancio o per altri motivi legittimi inerenti, come la Corte ha dichiarato nella sentenza 2 aprile 1981 (causa 785/79, Pizziolo, Racc. pag. 969), alle esigenze attuali dei suoi uffici ed all'ordine di precedenza dei compiti che essa deve svolgere.

Non avendo quindi la Commissione fornito nessuna garanzia al ricorrente circa la sua reintegrazione prima del 24 febbraio 1984, né peraltro essendo tenuta a farlo, essa non può essere ritenuta responsabile del danno finanziario subito dal ricorrente per aver risolto il rapporto con l'Agip ed aver trasferito la propria residenza, a suo dire, a Karlsruhe.

Proprio il ricorrente, invece, non ha spiegato la ragionevole diligenza a lui imposta dalla sentenza della Corte 5 maggio 1983, aggravando il suo danno anziché ridurlo. Occorre quindi, conformemente alla giurisprudenza della Corte (sentenze 1° luglio 1976, causa 58/75, Sergy, Racc. pag. 1139, e 12 giugno 1986, causa 229/84, Sommerlatte, Racc. pag. 1805), porre a carico del ricorrente il danno per cui egli è il solo responsabile.

Secondo mezzo: trasgressione dell'obbligo di calcolare gli indennizzi in DM e di applicare loro il coefficiente correttore in vigore a Karlsruhe

Il *ricorrente* afferma che il suo nuovo insediamento a Karlsruhe, luogo della sua sede di servizio originaria, ove possedeva un immobile, è stato determinato, nell'attesa della reintegrazione, dal fatto che questa, a norma della sentenza della Corte 5 maggio 1983, doveva essere immediata. L'indennizzo dovuto al ricorrente doveva pertanto essere computato in DM, con l'applicazione del coefficiente correttore in vigore per Karlsruhe.

In effetti, in mancanza di norme esplicite che disciplinino la determinazione della valuta in cui vanno pagati gli indennizzi e il coefficiente correttore che deve applicarsi nel caso di cui all'art. 40 dello statuto del personale, si deve prendere in considerazione la valuta ed il coefficiente correttore del paese in cui il dipendente risiede, ricorrendo, mutatis mutandis, alle norme fissate all'art. 41, n. 3, commi sesto e ottavo. Dette norme corrispondono comunque al diritto comune vigente quanto agli importi dovuti

al ricorrente ex artt. 63 e 64 dello statuto ed ai principi generali enucleati dalla Corte, in mancanza di disciplina espressa, nella sentenza 31 maggio 1979 (Newth, Racc. pag. 1943).

In risposta alle allegazioni del ricorrente, la *Commissione* sostiene, in primo luogo, che quest'ultimo non ha giustificato il fatto di aver abbandonato la residenza in Italia. In effetti, i figli del Pizziolo continuavano a risiedere in Italia, frequentando l'Università di Bologna; il trasloco è stato effettuato da Bologna e non dalla Repubblica federale di Germania e l'interessato, infine, non ha presentato nessun certificato amministrativo comprovante il trasferimento della residenza, dall'ottobre 1983, da Bologna a Bad Herrenalb.

La Commissione dubita, in secondo luogo, che il ricorrente abbia interesse a ricevere gli importi spettantigli in DM, poiché il controvalore in detta valuta della somma versatagli in LIT poteva essere calcolato dalla Commissione solo al tasso di cambio applicato sui mercati, senza che dunque ne derivasse per l'interessato un importo in DM sostanzialmente diverso da quanto avrebbe potuto autononamente ricavare nell'ambito di un'esportazione dall'Italia dei capitali considerati.

Infine, la Commissione ritiene di non essere tenuta ad applicare il coefficiente correttore in vigore per le retribuzioni versate al personale in servizio nella Repubblica federale di Germania, giacché il Pizziolo ha vissuto, come afferma, in questo paese per ragioni personali, estranee alla sua vita professionale, senza che le conseguenze finanziarie di ciò possano dunque essere in qualche modo imputabili alla Commissione.

Per la Commissione, non è comunque possibile un'applicazione analogica delle norme e dei principi invocati dal ricorrente. Essa rileva che l'art. 41 dello statuto riguarda i dipendenti che si trovino collocati in disponibilità e questo non era il caso del Pizziolo. Gli artt. 63 e 64, poi, riguardano solo le retribuzioni dei dipendenti in servizio in un luogo determinato: per il Pizziolo non v'era certo assegnazione nella Repubblica federale di Germania, nel periodo in oggetto, ed egli non può quindi avanzare pretesa ad un coefficiente correttore volto a considerare le condizioni di vita dei dipendenti in servizio in questo Stato membro. Infine, i principi generali enucleati dalla Corte nella precitata sentenza Newth non disciplinano neppure il caso di specie, poiché il principio della parità di trattamento, su cui si basa la sentenza citata, non può servire ad attribuire al ricorrente il beneficio del coefficiente correttore fissato per la Repubblica federale di Germania. Il Pizziolo, infatti, non si è trovato in una situazione paragonabile a quella del dipendente che può fruire, a norma dello statuto, del suddetto coefficiente correttore.

G. C. Rodríguez Iglesias
giudice relatore